



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla domanda di omologazione del concordato preventivo, RG n. 3 del 2019, presentato da **ARREDAMENTI CAZZANIGA S.R.L.**, C.F. e P.IVA 00281650135, con sede legale in Barzanò via Stabilimento Figliodoni n. 16, rappresentato e difeso dal prof. avv. Gianluca Mucciarone e dall'avv. Giovanni Leo;

PREMESSO

- che in data 31.7.2019 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. cui è seguita la concessione del termine di 120 giorni per la sua integrazione, poi prorogato fino al 27.2.2020 sussistendone giustificati motivi;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione ed ha successivamente adempiuto alle richieste di chiarimento ed integrazione sollecitate dal Giudice Relatore in via istruttoria;
- che il piano concordatario, così come integrato a seguito delle richieste di chiarimenti del Giudice Relatore e del Collegio, che prevede la vendita del ramo d'azienda, alla stregua di una proposta cauzionata dell'affittuaria, la liquidazione del magazzino rimanente ed il recupero dei crediti sociali, beneficiando a titolo di finanza esterna dell'accollo dei debiti concordatari verso i dipendenti, verso la BCC di Triuggio e verso la ICCREA da parte dell'affittuaria e della rinuncia ad alcuni crediti da parte dei soci e loro familiari, subordinati all'omologa del concordato e all'aggiudicazione del ramo d'azienda all'affittuaria;

- che la proposta concordataria prevedeva la soddisfazione integrale entro il termine di 3 anni dall'omologa, dei creditori prededucibili, del creditore ipotecario e di quelli privilegiati fino al 5° grado, con falcidia dei crediti erariali e previdenziali privilegiati e adempimento parziale al 20% a favore dei chirografari suddivisi nelle due classi obbligatorie dei crediti erariali e previdenziali declassati ed in quella generica degli altri chirografari;
- che con decreto depositato il 23-25/6/2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, confermando nella funzione di Commissario Giudiziale il dott. Marco Ghisleni, già nominato nella fase preconcordataria;
- che all'udienza del 17.3.2021, all'esito della procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis L.F. avente ad oggetto il ramo d'azienda oggetto della proposta d'acquisto dell'affittuaria, con aggiudicazione a quest'ultima in quanto unica offerente, con aumento rispetto alla proposta di acquisto originaria di euro 39 mila;
- che in data 26.4.2021, in ragione della svalutazione del magazzino, la società concordataria ha modificato la proposta concordataria, prevedendo l'integrale falcidia dei crediti privilegiati previdenziali ed erariale e la formazione di 4 classi di chirografi, da soddisfarsi ognuna al 20% ma con tempistiche differenti, corrispondenti ad Erario, INPS, imposte comunali ed altri chirografi;
- che il Commissario, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i riscontri del caso, effettuate le necessarie valutazioni dei beni ed apportate le conseguenti rettifiche, ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. nella quale esprimeva parere sostanzialmente positivo circa la prospettiva di adempimento della proposta e sulla preferibilità rispetto all'opzione fallimentare, nonostante la criticità rappresentata dal pagamento di parte del prezzo di vendita dell'azienda successivamente al suo trasferimento;
- che a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi il 23.6.2021 sulla base dei voti espressi secondo quanto previsto dall'art. 178 L.F., è stata raggiunta la maggioranza dei consensi come da verbale di conclusione delle operazioni di voto;
- che il Tribunale, rilevato il raggiungimento della maggioranza, ha fissato l'udienza del giudizio di omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. in data 15.12.2021;
- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale ed ai creditori che hanno espresso il proprio dissenso entro il termine stabilito;

- che la società in concordato preventivo si è costituita in data 2.12.2021, depositando la domanda di omologa;
- che in data 3.1.2019 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 180 comma 2° L.F. in cui ha ribadito la prognosi prognosi circa le prospettive di adempimento di cui alla relazione ex art. 172 L.F., non evidenziando fatti sopravvenuti tali da impedire l'omologa del concordato;
- che all'udienza del 14.12.2021, il Collegio, dopo aver sentito la società concordataria ed il Commissario giudiziale, si è riservato la decisione;

RITENUTO

- che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione, sia dal punto di vista soggettivo (qualità di imprenditore commerciale dell'istante, superamento delle soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., sede principale nel circondario del Tribunale adito), sia per quanto riguarda l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza), l'assenza di cause di impossibilità giuridica e materiale e l'inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione ai sensi dell'art. 160 comma 4° L.F., in mancanza di sopravvenienze rilevanti nelle more del procedimento;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura liquidatoria del piano, con cessione dei beni ai creditori, ai sensi dell'art. 182 comma 1° L.F., il Tribunale sia chiamato a stabilire le modalità della cessione dei beni e dello svolgimento in generale dell'attività liquidatoria, laddove non già specificamente regolamentate, e debba individuare la figura del Liquidatore giudiziale, mandatario dei creditori, in un soggetto dotato dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., tra cui l'assenza di conflitto di interessi;
- che la proposta non vincolante per tale incarico da parte della società concordataria della dottoressa Paola Caprioli, incontri il limite negativo anzidetto, in ragione del fatto che la stessa risulta allo stato essere ancora creditrice della società concordataria per l'attività di preparazione svolta;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da **ARREDAMENTI CAZZANIGA S.R.L.**, C.F. e P.IVA 00281650135, con sede legale in Barzanò via Stabilimento Figliodoni n. 16;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale l'avv. SABRINA MONFRINI, con studio in Lecco, piazza Manzoni n. 7;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. MARCO GHISLENI, con studio in Lecco, via Azzone Visconti n. 56;

DETTA

le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:

1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà in Cancelleria, comunicando ai creditori gli importi da lui accertati;

2] ogni 6 mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 182 u.c. L.F., cioè con deposito in cancelleria ed invio tramite PEC al Commissario giudiziale che provvederà alla comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F.;

3] le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 182 commi 4° e 5° L.F., devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 105-108 ter L.F. in quanto compatibili;

4] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;

5] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;

6] le somme comunque rimosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato all'ufficio concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;

7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive

ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F. ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, darà esecuzione al progetto distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti; in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;

8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;

9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 116 L.F. in quanto compatibile.

DISPONE

che il Liquidatore giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 15/12/2021.

Il Giudice relatore
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Ersilio Secchi